

Proposta n. del

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "SUA 60".-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Breganze è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina", predisposto con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04) che è stata pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il Comune di Breganze si è dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2009 (delibera pubblicata nel BUR Veneto n. 50 del 19/06/2009);
- Il Comune di Breganze ha apportato successivamente quattro varianti al 1° Piano degli Interventi e precisamente:
 - a) Variante n. 1 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 2.08.2011;
 - b) Variante n. 2 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 24.09.2012;
 - c) Variante n. 3 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 11.06.2013;
 - d) Variante n. 4 al 1° Piano degli Interventi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3.10.2013;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 26.06.2014 è stato approvato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 60", presentato dai Sigg. CATELAN ANTONIO, CISOTTO MARIA, PAULETTO GIUSEPPE, PAULETTO PAOLO e PAULETTO ORNELLA;

VISTA l'istanza presentata in data 28.09.2015 al n. 11555 di prot., dai Sigg. CATELAN ANTONIO, CISOTTO MARIA, COSTA ROSA, MACULAN FRANCESCO e ZANOTTO CLAUDIO, in qualità di attuali proprietari delle aree comprese nel piano, con la quale chiedono l'approvazione di una variante tecnica al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 60";

DATO ATTO che i Sigg. COSTA ROSA, MACULAN FRANCESCO e ZANOTTO CLAUDIO, sono subentrati ai Sigg.ri PAULETTO GIUSEPPE, PAULETTO PAOLO e PAULETTO ORNELLA, in virtù dell'atto notarile di acquisto stipulato in data 20.10.2014 rep. N. 7267 Notaio Cardarelli Patrizia, registrato a Vicenza il 30.10.2014 al n. 5574 serie 1T;

CONSIDERATO che la variante riguarda unicamente la Tavola n. 2. *Planimetria di progetto – Piano quotato*, ed in particolare l'ambito massimo di possibile edificazione dei lotti n. 2 e 4, entro cui devono essere collocate le costruzioni, che viene leggermente ampliato negli angoli prospicienti la strada di lottizzazione, come meglio illustrato nella planimetria di progetto;

PRECISATO che i richiedenti rappresentano il 100% degli immobili compresi nell'ambito del piano di lottizzazione di che trattasi, in quanto sono titolari della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Breganze (provincia di Vicenza), individuata ai mappali n. 607 – 609 - 1012 del foglio n. 14 del N.C.T.;

CONSIDERATO che l'area in esame ricade nel vigente Piano degli Interventi in "zona residenziale soggetta a strumento urbanistico attuativo – S.U.A. n. 60";

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 2.10.2015 con verbale n. 9;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.10.2015 è stata adottata la variante al piano di lottizzazione in argomento;

DATO ATTO che la procedura di deposito e pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, si è svolta regolarmente, mediante deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Breganze – Area Urbanistica-Edilizia, in data 19.10.2015, per la durata di 10 giorni e del deposito è stata fornita notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio del Comune (avviso prot. n. 12442 del 16.10.2015), nonché mediante l'affissione di manifesti nelle apposite bacheche site nel capoluogo e nelle frazioni;

ACCERTATO che nei successivi 20 giorni dalla scadenza del deposito (dal 29.10.2015 al 17.11.2015) non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del Territorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20 "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo*", secondo il quale le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo (comma 13);

VISTO l'art. 5, comma 13, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. "decreto sviluppo"), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, che dispone:

"13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta Comunale.

CONSIDERATO che la legge 12 luglio 2011, n. 106, è entrata in vigore il giorno 13 luglio 2011 e, nei sessanta giorni successivi non è intervenuto un intervento legislativo regionale sul punto succitato, né l'art. 11 della legge regionale n. 13/2011, che ha modificato l'art. 20 della L.R. n.

11/2004, pur sopravvenuto rispetto al decreto-legge, si è occupato di questo specifico aspetto relativo al riparto di competenze fra giunta e consiglio;

RITENUTO, pertanto, che la disposizione statale sopra richiamata non possa che trovare applicazione nel Veneto dal 61° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (quindi dal 11 settembre 2011), con l'effetto pratico che l'art. 20 della L.R. n. 11/2004, così come modificato dalla L.R. n. 13/2009, deve ritenersi ulteriormente modificato là dove attribuisce al consiglio comunale il potere di approvare i p.u.a. e solo per quella parte;

RITENUTO che la competenza, a termini della legge 12 luglio 2011, n. 106 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, si radichi, per il provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano di lottizzazione in oggetto, recependo nelle Norme Tecniche di Attuazione le prescrizioni espresse dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" – Dipartimento di Prevenzione, in data 20.05.2014 con prot. n. 18850/7.1/IET 210-14 ed inserendo all'art. 15 dello schema di convenzione la seguente prescrizione espressa dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in data 20.06.2014 con prot. n. 266216: *"3. Spetta alla «ditta lottizzante» periodiche e opportune attività di manutenzione delle opere di mitigazione idraulica, in modo che queste possano conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta che nello smaltimento delle acque meteoriche"*;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, sia lo schema del provvedimento di approvazione che i relativi elaborati tecnici;

DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area n. 3 – Urbanistica – Edilizia (regolarità tecnica) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa del Segretario Comunale di cui all'art. 36, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto che in seguito al deposito e pubblicazione della Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 60", adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.10.2015, **non sono pervenute opposizioni od osservazioni**;
2. **Di approvare la variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 60"**, presentata in data 28.09.2015 al n. 11555 di prot., dai Sigg. CATELAN ANTONIO, CISOTTO MARIA, COSTA ROSA, MACULAN FRANCESCO e ZANOTTO CLAUDIO e redatta dall'arch. Giuseppe Scarso, riguardante la sola modifica all'ambito massimo di possibile edificazione dei lotti n. 2 e 4, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si

intendono riportate e trascritte, come composta dai seguenti atti ed elaborati che vengono acquisiti in atti dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia:

- *Relazione Variante tecnica al S.U.A. 60;*
 - *Tav. Unica: Allegato grafico alla richiesta di modifica grafica di parte del limite di ambito massimo di possibile edificazione lotti n. 2-4;*
3. Di dare atto che la variante al presente piano attuativo non contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, ora sottoposti a permesso di costruire, previsti dal piano e pertanto non è possibile presentare la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività per le edificazioni in esso previste (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);
 4. Di dare atto che compete al Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia di depositare la variante al piano in argomento presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'albo pretorio on line del Comune e mediante l'affissione di manifesti;
 5. Di dare atto che la variante al presente piano urbanistico entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio on line comunale del provvedimento di approvazione;
 6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso;
 7. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio e comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.